



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Il Presidente

Prot. n. 299/2020

Comunicato

Il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in data 8 marzo 2020, prevede all'art. 3 "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa".

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta al comma 1 per cui "Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020" che come è noto dispone la sospensione dei termini processuali.

La disposizione prevede altresì che **"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"**.

A cura della segreteria le parti costituite riceveranno avviso della udienza pubblica e camera di consiglio.

I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

I difensori avranno cura di evidenziare motivatamente le esigenze di trattazione dei giudizi, anche al fine di consentire di graduare la trattazione dei ricorsi.

I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411

p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

medesimo codice del processo amministrativo previsto per la adozione di misure cautelari monocratiche e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

In applicazione del comma 2, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa, saranno adottate le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Al momento si confermano le disposizioni contenute nel decreto n. 208 del 24 febbraio 2020.

Si rammenta altresì che in applicazione del comma 4 “Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti”.

Il comma 5 prevede che “Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale”.

Al momento, purtroppo non si dispone di un software che consenta la predetta modalità di svolgimento dell'udienza.

Il comma 6 dispone che “Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Si richiama, infine l'attenzione sul contenuto del comma 10 che novella l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.197, prevedendo che dopo le parole «deve essere depositata», inserisce le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». La disposizione riguarda la previsione a regime che “deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.

Al fine del deposito delle copie cartacee non sarà più necessario, pertanto, recarsi presso gli uffici di segreteria.

Purtuttavia detto obbligo in applicazione del comma 8 dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso, permanendo l'esigenza della relativa produzione su base volontaria al fine di consentire ai componenti del collegio giudicante un più agevole esame degli atti processuali.

Torino, 9 marzo 2020

Il Presidente
Vincenzo Salamone